

DOP IGP

1. Reg. Ce 2080 – 2081 del 1992
2. Regolamenti n. 509 e n. 510 del 2006
3. Nuovo Regolamento n. 1151 del 21 novembre 2012 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale comunitaria il Regolamento n. 1151 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i Regolamenti n. 509 e n. 510 del 2006.



Reg. n. 1151/2012

- I nomi già registrati come DOP e IGP a norma del Reg. n. 510/2006 il 3 gennaio 2013 continuano a essere protetti nell'ambito del Reg. n. 1151/2012 ed essere iscritti automaticamente nel registro.
- Si definiscono e si mantengono i due diversi strumenti che permettono di identificare il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, ovvero la DOP e l'IGP.

Indicazioni Facoltative Nuove Etichette

- Il nuovo Regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari istituisce anche un regime relativo alle **indicazioni facoltative di qualità**.
- entro il 4 gennaio 2014 la Commissione istituirà un nuovo regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla vendita diretta, al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale

Indicazioni Facoltative di Qualità.

- **Prodotto di montagna**

Sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna; nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

Prodotto dell'agricoltura delle isole
(non prima del 4 gennaio 2014)

- L'indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano, le cui materie prime provengano dalle isole.
- Per i prodotti trasformati anche la trasformazione deve avvenire in zone insulari nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale.

DOP

- Originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

IGP

- Originario di un determinato luogo, regione o paese; alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

STG

- Ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.